

FONDAZIONE CARLO ACUTIS
ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Denominazione

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Carlo Acutis – Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "Fondazione Carlo Acutis - ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre la Fondazione).

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Torino.

Il Consiglio Direttivo può istituire o trasferire sedi e uffici operativi in tutta Italia e all'estero.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione nasce su iniziativa del Fondatore Carlo ACUTIS in ricordo e nello spirito del nipote Beato Carlo ACUTIS, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017 (lett. i);

7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

8) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);

9) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017 (lett. u).

Per la realizzazione dello scopo di cui sopra, la Fondazione si propone, in particolare, di:

I) promuovere la ricerca scientifica su tecniche e pratiche che consentano di migliorare l'assistenza alle persone nel momento del bisogno e il loro recupero;

II) promuovere e sostenere attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;

III) agevolare la fruizione e la diffusione della cultura e dell'arte in generale e, in particolare, della cultura cattolica;

IV) erogare servizi, beni e denaro a sostegno di categorie di persone svantaggiate e bisognose;

V) promuovere la solidarietà come valore fondamentale della società;

VI) contribuire al miglioramento delle condizioni e delle prospettive di vita delle persone in condizioni di difficoltà e di disagio;

VII) prestare assistenza, sotto ogni forma, a persone, famiglie, comunità o popolazioni colpite da sciagure individuali o calamità collettive;

VIII) mettere a disposizione della collettività strumenti, apparecchiature ed opere che consentano di alleviare sofferenze o migliorare le condizioni di vita di singoli o di gruppi;

IX) realizzare le volontà degli offerenti, sempre che esse mirino a scopi benefici e di alto valore sociale e morale.

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

Art. 4 – Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione di euro 80.000 (ottantamila) conferita a tale titolo dai Fondatori e risultante dall'atto costitutivo.

Tale patrimonio può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione nonché dalle rendite del patrimonio stesso e dai ricavi dell'attività istituzionale.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del D.lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione,

e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 7 – Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori i soci partecipanti all'atto costitutivo.

Possono inoltre divenire Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, che contribuiscono mediante erogazione di denaro, conferimento di beni o servizi, nelle forme e nella misura eventualmente determinata dall'Assemblea dei Fondatori, al perseguimento degli scopi della Fondazione.

L'ammissione dei Soci Fondatori è effettuata con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, a maggioranza dei due terzi dei Soci Fondatori, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci Fondatori. L'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione è comunicata all'interessato, entro 30 giorni, anche senza indicare le motivazioni.

L'Assemblea dei Fondatori può deliberare l'esclusione del Socio Fondatore che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio Fondatore o per gravi motivi. L'esclusione è perfezionata con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, a maggioranza dei due terzi dei Soci Fondatori, su domanda di qualsiasi Socio Fondatore.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Socio Fondatore escluso, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Socio Fondatore a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quella nel quale essa è comunicata al Socio Fondatore. Il Socio Fondatore del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'eventuale quota annuale dovuta, sia per l'esercizio in corso del quale l'esclusione è deliberata, sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità.

I Soci Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale (ove nominato);
- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti o la società di revisione (ove nominati).

Gli eventuali emolumenti per le cariche sociali devono essere proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Art. 9 – Assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori è composta dai Soci Fondatori.

Essa delibera in ordine:

- a) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) alla nomina del Presidente e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni;
- d) alla nomina del Vice Presidente e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle funzioni;

- e) alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti o della società di revisione;
- f) alla determinazione dei rimborsi spese e degli emolumenti per gli organi della Fondazione;
- g) alla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) all'ammissione e all'esclusione dei Soci Fondatori;
- i) agli eventuali contributi dei Soci Fondatori
- l) alle modifiche del presente Statuto;
- m) allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione della Fondazione.

Art. 10 - Riunioni dell'Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

Le riunioni possono tenersi, anche o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Art. 11 – Validità - Deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori

Ogni membro dell'Assemblea dei Fondatori, iscritto da almeno tre mesi nel libro dei Fondatori, ha un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea dei Fondatori da un altro Socio Fondatore mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Socio Fondatore può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci Fondatori, ovvero di cinque qualora il numero di Soci Fondatori sia superiore a cinquecento.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la maggioranza dei Soci Fondatori e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del socio Fondatore Yafa S.p.A..

Per le delibere concernenti le modifiche di statuto è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Soci Fondatori.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione e trascritti su apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

I Consiglieri restano in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, provvederà ad integrarne il numero.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro cessato rimane in carica per il periodo residuo fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano di età.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Vice Presidente o richiesto da almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ai consiglieri, al Segretario Generale, se nominato, ed all'Organo di controllo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Consiglieri, il Segretario Generale, se nominato, e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

Le riunioni possono tenersi, anche o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Art. 14 - Validità – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione e trascritti su apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 15 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo delibera in ordine:

- a) alla nomina del Presidente e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Fondatori;
- b) alla nomina del Vice Presidente e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle funzioni, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Fondatori;

- c) alla nomina del Segretario Generale e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni nonché alla durata dell'incarico ed alla determinazione del suo emolumento;
- d) alla nomina di eventuali comitati;
- e) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (ove previsto);
- f) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- g) alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- h) agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili;
- i) alla erogazione di denaro, beni o servizi;
- l) all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- m) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica od abrogazione;
- n) alla stipula di contratti di servizi, di acquisto di beni di ogni natura e specie;
- o) alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ad ogni altra ulteriore operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;
- p) alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- q) ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite, anche mediante la predisposizione di appositi regolamenti;
- r) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione non indicato come competenza di altro organo dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare e/o revocare deleghe e procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Fondazione.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; il potere di rappresentanza generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Presidente espleta tutti gli atti necessari della Fondazione ai sensi del presente statuto e a lui conferiti.

Il Presidente può rilasciare e/o revocare deleghe e procure speciali, anche a persone estranee alla Fondazione, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dall'Assemblea dei Fondatori o dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Vice Presidente

Al Vice Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e i poteri di cui all' articolo 16, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, in caso di assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 18 – Segretario Generale

Il Segretario Generale, ove nominato, cura sotto la direzione del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coordina e dirige le attività della Fondazione, predispone il bilancio preventivo, d'esercizio e sociale (ove previsto) e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di segretario del medesimo; svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.

Art. 19 – Organo di Controllo

L'Assemblea dei Fondatori nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui membri restano in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 20 – Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, l'Assemblea dei Fondatori nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (ove previsto) alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Le riunioni possono tenersi, anche o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 19.

Art. 21 – Libri sociali

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei Soci Fondatori, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Lavoratori dipendenti

La Fondazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti.

Art. 23 – Volontari

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 24 – Durata dell'esercizio

L'esercizio della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà destinato, con deliberazione del Consiglio Direttivo che nomina il/i liquidatore/i, ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017.

Art. 26 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Remo Maria MORONE